

REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2026

Citta' metropolitana di Torino

Concessione di derivazione d'acqua dal T. Orsiera/Combascura, in Comune di Chiomonte, in misura di litri/s massimi 47,5 e medi 18,3 ad uso energetico assentita al Comune di Chiomonte con restituzione nel medesimo Torrente e nel medesimo Comune

Documento allegato

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 7192 del 5/12/2025:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di assentire al Comune di Chiomonte - C.F. 86501290018 – P. IVA 01933150011 - con sede legale in Chiomonte, Via Vescovado n. 1, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Orsiera/Combascura in Comune di Chiomonte in misura di litri/sec massimi 47,5 e medi 18,3 ad uso energetico per produrre sul salto di metri 237,45 la potenza nominale media di kW 42,6 nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in data 25/11/2025 rep. n. 148, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

- 7) che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;
- 8) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
- 9) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino
- 10) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 25/11/2025

"(... omissis ...)

Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Trattandosi di derivazione da corpo idrico che non rientra nella classificazione delle DQA gli viene attribuito un livello di qualità ambientale Elevato la derivazione dovrà tener conto degli obiettivi di qualità da raggiungere attraverso l'applicazione del piano di Monitoraggio proposto. Il concessionario sarà tenuto a organizzare un monitoraggio ante-operam prima dell'avvio lavori da utilizzare come riferimento (da svolgersi secondo le modalità della normativa e quanto prescritto da ARPA Piemonte), proseguire la campagna per tutta la durata della cantierizzazione e per un periodo di tempo di 5 anni successivamente alla messa in funzione dell'impianto. I dati raccolti dovranno essere trasmessi all'amministrazione concedente e ad ARPA Piemonte a cadenza annuale.

Nel caso sia necessario posizionare uno sgrigliatore in sede di progettazione esecutiva i rifiuti raccolti dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera.

Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente

leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE

Sulla base della vigente disciplina regionale e fino al 31/12/2026 il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 litri/s, corrispondente al valore del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al suddetto valore del Deflusso Minimo Vitale.

A decorrere dal 1/1/2027 il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, con le medesime modalità e senza indennizzo alcuno, il valore che l'Autorità concedente indicherà quale Deflusso Ecologico in applicazione del D.P.G.R. 27/12/2021 n. 14/R o in applicazione di eventuali successive disposizioni previste dalla disciplina di riferimento; in tal senso il concessionario si obbliga a rispettare le indicazioni che saranno formulate dall'Autorità concedente anche in assenza di sottoscrizione di un disciplinare suppletivo di concessione, e a dare corso nei tempi prescritti alle richieste da questa formulate.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

Per l'intera durata della concessione l'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, nonché in funzione delle eventuali evoluzioni del Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po e delle conseguenti nuove disposizioni regolamentari.

(... omissis ...)"